STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto Legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. 175 del 29/11/2021

Identificativo Atto n. 183

Oggetto

ORDINANZE COMMISSARIALI 5 FEBBRAIO 2019, N.642 E 25 GIUGNO 2021 N.690 – RIMBORSO AL COMUNE DI GONZAGA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI RISORSE AGGIUNTIVE DI PERSONALE, AI SENSI DEI COMMI 8 E 9, DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95 E S.M.I. – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

PRESO ATTO del fatto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2021, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L.

43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

DATO ATTO altresì che sempre l'art.6-*sexies* del Decreto Legge 27 aprile 2013, n.43, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 2013, n.71:

- autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74;
- stabilisce che il riparto delle unità di personale fra i comuni interessati avvenga previa intesa tra i Comuni ed i Commissari delegati;
- dispone che agli oneri derivanti si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'art.2 del più volte richiamato decreto legge 74/2012 (*Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012*).

RICHIAMATO il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" ed in particolare l'art.3-*bis*, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n.74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

RICORDATO il disposto dell'articolo 1, comma 949°, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

"*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", il quale stabilisce che "*il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31dicembre 2021*".

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 950° dispone che "*lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021*".

VISTO altresì il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", con il quale all'articolo 57, comma 12°, si prescrive che "*le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114*".

VISTO ancora il successivo comma 13°, del medesimo articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, il quale recita che: "*Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021.».

A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114".

PRESO ATTO del fatto che il combinato disposto dei succitati commi 12° e 13°, dell'articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2021 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.;
- stanzia all'uopo la somma di € 25.000.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 1.675.000,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnova per l'anno 2021 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il

personale aggiuntivo suddetto, stanziando all'uopo € 300.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 20.100,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

VISTO il nuovo Accordo ex-art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato dai 14 Comuni del cosiddetto «cratere» - e più precisamente dai Comuni di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Sermide e Felonica - in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla definizione della destinazione di 46 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico o amministrativo categoria D1 e categoria C1, ai sensi del comma 2°, dell'art.3-bis del DL n.113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del DL n.95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni aderenti definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per l'anno 2021.

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale 26 gennaio 2021, n.642 avente ad oggetto "*Presa d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – anno 2021*", con la quale, in continuità con quanto già disposto negli anni precedenti, il Commissario esprime la prevista intesa ex-post al suddetto nuovo Accordo ex-art.15 della legge n.241/1990 e s.m.i., adottato dai Sindaci dei 14 Comuni del cosiddetto "cratere" in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte e finalizzato alla definizione della destinazione di 46 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, e categoria C, posizione economica C1, di cui al comma 2°, dell'art.3-bis del D.L. n.113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art.3-bis del D.L. n.95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per l'anno 2021;

RICHIAMATA inoltre l'Ordinanza Commissariale 25 giugno 2021, n.690 avente ad oggetto "*Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 – Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Anno 2021*", con la quale lo stesso Commissario provvede al finanziamento della spesa per la remunerazione del suddetto personale integrativo assunto a tempo determinato, quantificandola in complessivi € **1.675.000,00** (unmilioneseicentosettantacinquemila/00) per il periodo di vigenza dell'Accordo.

CONSIDERATO che il Comune di Gonzaga ha provveduto, in forza del percorso amministrativo

sopra delineato e con proprie specifiche Determinazioni dirigenziali all'assunzione, a tempo pieno e determinato, dei sigg.ri:

- [redacted] (*istruttore direttivo tecnico – cat. D, p.e. D1, CCNL dipendenti enti locali*), assunto a far data dal 01.07.2018 e sino al 31.12.2019 in forza della determinazione n.60 del 02.07.2018, poi prorogato sino al 31.12.2020 con determinazione n. 83 del 04.12.2019 e quindi successivamente prorogato sino al 30.06.2021 con determonazione n.168 del 22.12.2020, tenuto conto che la durata massima dei tempi determinati non può superare i 36 mesi conseguente all'ulteriore proroga concessa ai Comuni Sisma maggio 2012. In forza della determina n.72 del 21.05.2021 viene poi stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi con decorrenza 01.07.2021 al 31.12.2021 (sei mesi);
- [redacted] (*istruttore direttivo tecnico – cat. D, p.e. D1, CCNL dipendenti enti locali*) assunta a far data dal 11.03.2019 sino al 31.12.2019 in forza della determinazione n.20 del 1° marzo 2019, poi prorogata sino al 31.12.2020 con determinazione n. 83 del 04.12.2019 e successivamente prorogata sino al 31.12.2021 con determinazione n.168 del 22.12.2020 ;
- [redacted] *(istruttore direttivo tecnico – cat. C, p.e. C1, CCNL dipendenti enti locali)* assunto a far data dal 10.02.2020 e sino al 31.12.2020 in forza della determinazione n.15 del 04.02.2020 e successivamente prorogato sino al 31.12.2021 con determinazione n.168 del 22.12.2021;
- [redacted] *(istruttore direttivo tecnico – cat. C, p.e. C1, CCNL dipendenti enti locali)* assunto a far data dal 17.08.2020 e sino 31.12.2020 in forza della determinazione n.71 del 28.07.2020 e successivamente prorogato sino al 31.12.2021 con determinazione n.168 del 22.12.2021;
- [redacted] *(istruttore tecnico – cat. C, p.e.C1, CCNL dipendenti enti locali)* assunta a far data dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2021 in forza della determinazione n.169 del 22.12.2020;

acquisendo, nei casi in cui questo sia espressamente previsto, le previste autorizzazioni della *Direzione Territoriale del Lavoro* di Mantova per la stipula di ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art.19 del D.L. n.81/2015.

CONSIDERATO altresì che il suddetto Comune provvede regolarmente ad anticipare gli oneri per dette assunzioni, il rimborso dei quali avviene poi – previa rendicontazione con cadenza bimestrale alla Struttura Commissariale – mediante utilizzo delle risorse afferenti all'art.2 del più volte richiamato Decreto Legge n.74/2012 (*Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012*).

VISTI i propri precedenti decreti n.114 del 13.08.2021 e n.158 del 08.11.2021 , con il quale si è provveduto al rimborso del personale assunto a tempo determinato di che trattasi per il

periodo che va da Gennaio 2021 a Agosto 2021.

VISTA la nota protocollo n.0019555/2021 del 19 Novembre 2021, con la quale il Comune di **Gonzaga** ha trasmesso la documentazione relativa alle spese sostenute nel periodo **Settembre-Ottobre 2021,** per il suddetto personale assunto a tempo determinato in forza delle citate Ordinanze nn.642 e 690, chiedendo il rimborso delle stesse nella misura di € **25.099,54**.

ESAMINATA la predetta documentazione fornita dal Comune di **Gonzaga** e ravvisatane la regolarità, la completezza, nonché la congruità, conformità ed effettività della spesa sostenuta.

RITENUTO conseguentemente di dover liquidare al Comune di **Gonzaga** la somma complessiva di € **25.099,54**, quale rimborso delle spese sostenute nel bimestre **Settembre-Ottobre 2021**, per il personale assunto a tempo determinato in forza delle succitate Ordinanze nn.642 e 690, così come meglio indicato nell'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 57, comma 12°, del citato decreto-legge n.104/2020, con provenienza da titoli di amministrazioni autonome, capitolo di spesa 706.

ACCERTATO che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ove applicabili, sono stati assolti.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,
1. di liquidare al Comune di Gonzaga (MN) una somma complessiva di € **25.099,54**, a titolo di rimborso delle spese sostenute nel semestre **Settembre-Ottobre 2021** per il personale assunto a tempo determinato in forza del disposto delle Ordinanze nn.642 e

690, così come meglio indicato nell'allegato al presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere che la suddetta somma trova imputazione sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 57, comma 12°, del citato decreto-legge n.104/2020, con provenienza da titoli di amministrazioni autonome, capitolo di spesa 706;

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di **Gonzaga**.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO **COMUNE DI GONZAGA**

Mese di Settembre 2021 Totale **€ 12.552,08**

Ordinanza	*Nominativo*	*Retribuzione tabellare*	*Oneri riflessi*	*IRAP*
642/2021 690/2021	[redacted]	1.889,28	580,87	163,75
	[redacted]	1.741,87	534,59	150,96
	[redacted]	1.741,87	534,59	150,96
	[redacted]	1.891,28	580,72	163,92
	[redacted]	1.741,87	534,59	150,96
		€ 9.006,17	**€ 2.765,36**	**€ 780,55**

Mese di Ottobre 2021 Totale **€ 12.547,46**

Ordinanza	*Nominativo*	*Retribuzione tabellare*	*Oneri riflessi*	*IRAP*
642/2021 690/2021	[redacted]	1.891,28	580,66	163,92
	[redacted]	1.741,87	534,59	150,96
	[redacted]	1.741,87	534,59	150,96
	[redacted]	1.885,29	580,64	163,41
	[redacted]	1.741,87	534,59	150,96
		€ 9.002,18	**€ 2.765,07**	**€ 780,21**

TOTALE COMPESSIVO **€ 25.099,54**